

ZSC-ZPS IT4080001 Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco	Parco nazionale Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio
<i>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</i>	

E' obbligatoria la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione	
Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari. Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto. Esclusivamente per casi di pubblica utilità, i pannelli fotovoltaici potranno essere installati a terra nelle immediate vicinanze dei fabbricati, al fine di alimentare questi ultimi e previa Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate	
Attività turistico-ricreativa	
Limitazioni al transito motorizzato come da art. 13 e art. 19 comma 1 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Divieto di organizzazione e promozione di escursioni che prevedano camminamento direttamente sull'alveo dei torrenti (ad es. torrentismo), ad esclusione di tratti di sentieri ufficiali con segnature CAI che prevedano passaggi obbligati di attraversamento di ambienti fluviali	
Obbligo di conduzione dei cani al guinzaglio, ad esclusione dei cani delle forze dell'ordine e dei cani a guardia e a conduzione delle greggi.	
E' vietato esercitare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile.	
È vietato praticare il campeggio, fatta eccezione per le aree opportunamente individuate ed autorizzate; è vietato l'uso di tende in prossimità di bivacchi o rifugi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
E' vietato l'utilizzo di biciclette (es. mountain bike, e-bike, ecc.), il passaggio a cavallo organizzato, l'escursionismo organizzato a piedi, comprese le ciaspole, al di fuori della viabilità principale e secondaria, compresi i sentieri ufficiali e opportunamente tracciati; nei tratti consentiti, se in bici o a cavallo, occorrerà procedere ad una velocità particolarmente moderata.	
Gli Enti gestori del sito si riservano la possibilità di limitare ulteriormente, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi.	
È vietato arrecare disturbo all'ambiente con intense fonti luminose o con emissioni sonore a volume elevato derivanti da sistemi di amplificazione, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti)	
Attività selvicolturale	
Sono vietate le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale come da art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco in presenza dei seguenti habitat 5130, 6210, 6220	
E' vietata la completa asportazione di piante morte, secche o deperienti e/o con cavità, e di piante e ramaglia a terra, durante le utilizzazioni forestali. Si indica una soglia minima di 10 mc ad ettaro in presenza dei seguenti habitat: 9220, 9260, 9180, 9130 qualora su terreni di proprietà pubblica	
E' vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione e/o rinaturalizzazione e/o perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat e fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile in presenza dei seguenti habitat: 91E0, 9220, 9260, 9180, 9130	
Durante il periodo di nidificazione (1 gennaio – 10 agosto) sono vietati interventi selvicolturali o altre attività antropiche che possano causare disturbo presso siti riproduttivi eventualmente noti di specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle seguenti: <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Accipiter gentilis</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Falco peregrinus</i>	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.	

Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. Il numero e l'individuazione delle piante da rilasciare saranno valutati, preventivamente al rilascio dei titoli autorizzativi, in relazione allo stadio evolutivo, alla quantità di necromassa presente e al livello di maturità dei popolamenti forestali interessati. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
Sono vietate le immissioni ittiche come da art. 12 comma 1, art. 18 comma 2 e 3, art. 30 comma 4 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, gli Enti gestori del sito possono prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci	
Sono consentite captazioni idriche, previa Valutazione di incidenza degli Enti gestori del sito, purché siano garantiti il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici interessati e i rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale	
Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, previa Valutazione di incidenza degli Enti gestori del sito	
E' obbligatoria la Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito per piani, progetti, opere e interventi di tipo urbanistico e/o produttivo e/o agricolo in grado di interferire con i deflussi superficiali del sistema idrografico confluyente nei corsi d'acqua con presenza degli habitat: 3140 3240 6430 7220 91E0 92A0 legati alle zone umide	
Altre attività	
Sono vietati la raccolta e il possesso di esemplari di <i>Himantoglossum adriaticum</i>	
Sono vietati il danneggiamento o l'alterazione di stazioni di presenza e la raccolta di scapi fiorali ed elementi di piante di flora di interesse conservazionistico, fatte salve specie e individui per scopi scientifici previa Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito	
Sono vietati l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni.	
E' obbligatorio in proprietà pubbliche il mantenimento in alberature, filari, parchi e boschi, di tronchi o porzioni di tronchi degli alberi vivi, ma ammalorati, di alberi vetusti e del legno morto, compatibilmente con la garanzia di sicurezza da schianti e crolli di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose	
Sono vietati la distruzione o l'alterazione delle caratteristiche strutturali ed ecologiche di siti riproduttivi di anfibi	
Sono vietati la manipolazione e la cattura di uova, larve, adulti di anfibi, salvo casi espressamente autorizzati dall'Ente Parco, al fine di limitare l'insorgenza patologie legate alla chitridiomicosi e alla sua possibilità trasmissione involontaria	

E' obbligatorio prevedere, in accordo con gli Enti gestori del sito, la progettazione di spazi per chiroterri in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ponti o di altre costruzioni antropiche di proprietà pubblica, anche laddove non sia accertata la presenza di colonie di Chiroterri.	
È vietato alimentare la fauna selvatica non autorizzata dagli Enti gestori del sito.	
È vietato effettuare attività di fototrappolaggio non autorizzate dagli Enti gestori del sito.	
ZSC-ZPS IT4080002 Acquacheta	Parco nazionale Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' obbligatoria la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione	
Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari. Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto	
È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate	
Attività turistico-ricreativa	
Limitazioni al transito motorizzato come da art. 13 e art. 19 comma 1 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Divieto di organizzazione e promozione di escursioni che prevedano camminamento direttamente sull'alveo dei torrenti (ad es. torrentismo), ad esclusione di tratti di sentieri ufficiali con segnature CAI che prevedano passaggi obbligati di attraversamento di ambienti fluviali	
Obbligo di conduzione dei cani al guinzaglio, ad esclusione dei cani delle forze dell'ordine e dei cani a guardia e a conduzione delle greggi.	
L'Ente gestore del sito si riserva la possibilità di limitare ulteriormente, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi.	
È vietato arrecare disturbo all'ambiente con intense fonti luminose o con emissioni sonore a volume elevato derivanti da sistemi di amplificazione, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti)	
Attività selvicolturale	
Sono vietate le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale come da art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco in presenza dei seguenti habitat 5130, 6210, 6220	
E' vietata la completa asportazione di piante morte, secche o deperienti e/o con cavità, e di piante e ramaglia a terra, durante le utilizzazioni forestali. Si indica una soglia minima di 10 mc ad ettaro in presenza dei seguenti habitat: 9220, 9260, 9180, 9130 qualora su terreni di proprietà pubblica	
E' vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione e/o rinaturalizzazione e/o perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat e fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile in presenza dei seguenti habitat: 91E0, 9220, 9260, 9180, 9130	
Durante il periodo di nidificazione (1 gennaio – 10 agosto) sono vietati interventi selvicolturali o altre attività antropiche che possano causare disturbo presso siti riproduttivi eventualmente noti di specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle seguenti: <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Accipiter gentilis</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Falco peregrinus</i>	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	

È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. Il numero e l'individuazione delle piante da rilasciare saranno valutati, preventivamente al rilascio dei titoli autorizzativi, in relazione allo stadio evolutivo, alla quantità di necromassa presente e al livello di maturità dei popolamenti forestali interessati. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
Sono vietate le immissioni ittiche come da art. 12 comma 1, art. 18 comma 2 e 3, art. 30 comma 4 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, l'Ente gestore del sito può prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci	
Sono consentite captazioni idriche, previa Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito, purché siano garantiti il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici interessati e i rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale	
Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, previa Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito	
E' obbligatoria la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito per piani, progetti, opere e interventi di tipo urbanistico e/o produttivo e/o agricolo in grado di interferire con i deflussi superficiali del sistema idrografico confluyente nei corsi d'acqua con presenza degli habitat: 3140 3240 6430 7220 91E0 92A0 legati alle zone umide	
Altre attività	
Sono vietati la raccolta e il possesso di esemplari di <i>Himantoglossum adriaticum</i>	
Sono vietati il danneggiamento o l'alterazione di stazioni di presenza e la raccolta di scapi fiorali ed elementi di piante di flora di interesse conservazionistico, fatte salve specie e individui per scopi scientifici previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Sono vietati l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni.	
E' obbligatorio in proprietà pubbliche il mantenimento in alberature, filari, parchi e boschi, di tronchi o porzioni di tronchi degli alberi vivi, ma ammalorati, di alberi vetusti e del legno morto, compatibilmente con la garanzia di sicurezza da schianti e crolli di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose	
Sono vietati la distruzione o l'alterazione delle caratteristiche strutturali ed ecologiche di siti riproduttivi di anfibi	
Sono vietati la manipolazione e la cattura di uova, larve, adulti di anfibi, salvo casi espressamente autorizzati dall'Ente gestore del sito, al fine di limitare l'insorgenza patologie legate alla chitridiomicosi e alla sua possibilità trasmissione involontaria	

E' obbligatorio prevedere, in accordo con l'Ente gestore del sito, la progettazione di spazi per chiroterri in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ponti o di altre costruzioni antropiche di proprietà pubblica, anche laddove non sia accertata la presenza di colonie di Chiroterri.	
È vietato alimentare la fauna selvatica non autorizzate dall'Ente gestore del sito.	
È vietato effettuare attività di fototrappolaggio non autorizzate dall'Ente gestore del sito.	
ZSC-ZPS IT4080003 Monte Gemelli, Monte Guffone	Parco nazionale Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' obbligatoria la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione	
Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari. Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto	
È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate	
Attività turistico-ricreativa	
Limitazioni al transito motorizzato come da art. 13 e art. 19 comma 1 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Divieto di organizzazione e promozione di escursioni che prevedano camminamento direttamente sull'alveo dei torrenti (ad es. torrentismo), ad esclusione di tratti di sentieri ufficiali con segnaletica CAI che prevedano passaggi obbligati di attraversamento di ambienti fluviali	
Obbligo di conduzione dei cani al guinzaglio, ad esclusione dei cani delle forze dell'ordine e dei cani a guardia e a conduzione delle greggi.	
Gli Enti gestori del sito si riservano la possibilità di limitare ulteriormente, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi.	
È vietato arrecare disturbo all'ambiente con intense fonti luminose o con emissioni sonore a volume elevato derivanti da sistemi di amplificazione, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti)	
Attività selvicolturale	
Sono vietate le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale come da art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco in presenza dei seguenti habitat 5130, 6210, 6220	
E' vietata la completa asportazione di piante morte, secche o deperienti e/o con cavità, e di piante e ramaglia a terra, durante le utilizzazioni forestali. Si indica una soglia minima di 10 mc ad ettaro in presenza dei seguenti habitat: 9220, 9260, 9180, 9130 qualora su terreni di proprietà pubblica	
E' vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione e/o rinaturalizzazione e/o perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat e fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile in presenza dei seguenti habitat: 91E0, 9220, 9260, 9180, 9130	

Durante il periodo di nidificazione (1 gennaio – 10 agosto) sono vietati interventi selvicolturali o altre attività antropiche che possano causare disturbo presso siti riproduttivi eventualmente noti di specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle seguenti: <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Accipiter gentilis</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Falco peregrinus</i>	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Il numero e l'individuazione delle piante da rilasciare saranno valutati, preventivamente al rilascio dei titoli autorizzativi, in relazione allo stadio evolutivo, alla quantità di necromassa presente e al livello di maturità dei popolamenti forestali interessati. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
Sono vietate le immissioni ittiche come da art. 12 comma 1, art. 18 comma 2 e 3, art. 30 comma 4 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, gli Enti gestori del sito possono prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci	
Sono consentite captazioni idriche, previa Valutazione di incidenza degli Enti gestori del sito, purché siano garantiti il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici interessati e i rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale	
Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, previa Valutazione di incidenza degli Enti gestori del sito	
E' obbligatoria la Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito per piani, progetti, opere e interventi di tipo urbanistico e/o produttivo e/o agricolo in grado di interferire con i deflussi superficiali del sistema idrografico confluyente nei corsi d'acqua con presenza degli habitat: 3140 3240 6430 7220 91E0 92A0 legati alle zone umide	
Altre attività	
Sono vietati la raccolta e il possesso di esemplari di <i>Himantoglossum adriaticum</i>	
Sono vietati il danneggiamento o l'alterazione di stazioni di presenza e la raccolta di scapi fiorali ed elementi di piante di flora di interesse conservazionistico, fatte salve specie e individui per scopi scientifici previa Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito	
Sono vietati l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni	

E' obbligatorio in proprietà pubbliche il mantenimento in alberature, filari, parchi e boschi, di tronchi o porzioni di tronchi degli alberi vivi, ma ammalorati, di alberi vetusti e del legno morto, compatibilmente con la garanzia di sicurezza da schianti e crolli di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose	
Sono vietati la distruzione o l'alterazione delle caratteristiche strutturali ed ecologiche di siti riproduttivi di anfibi	
Sono vietati la manipolazione e la cattura di uova, larve, adulti di anfibi, salvo casi espressamente autorizzati dagli Enti gestori del sito, al fine di limitare l'insorgenza patologie legate alla chitridiomicosi e alla sua possibilità trasmissione involontaria	
E' obbligatorio prevedere, in accordo con gli Enti gestori del sito, la progettazione di spazi per chiroterri in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ponti o di altre costruzioni antropiche di proprietà pubblica, anche laddove non sia accertata la presenza di colonie di Chiroterri.	
È vietato alimentare la fauna selvatica non autorizzata dagli Enti gestori del sito.	
È vietato effettuare attività di fototrappolaggio non autorizzate dagli Enti gestori del sito.	